



ASSEMBLEE ONLINE ANCHE DOPO L'EMERGENZA COVID

Dal 31 luglio scorso sono cessate le norme che prevedevano importanti deroghe in tema di assemblee societarie.

Il D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", durante l'epidemia da Covid-19, aveva legittimato, senza sostanziali vincoli ed in deroga anche alle previsioni statutarie:

- ✓ lo svolgimento delle adunanze mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione per tutti gli organi sociali;
- ✓ le adunanze con la totalità dei partecipanti collegati in video conferenza senza specifica previsione di un luogo fisico;
- ✓ la possibilità di obbligare i partecipanti ad utilizzare solo strumenti di telecomunicazione durante le adunanze;
- ✓ nelle sole società quotate la possibilità di imporre l'esercizio di voto attraverso il rappresentante designato e quindi di vietare la partecipazione personale dei soci all'assemblea, anche mediante strumenti di telecomunicazione.

Durante il periodo pandemico alcuni consigli notarili hanno pubblicato delle massime, che andremo di seguito ad analizzare, finalizzate ad agevolare e sistematizzare e stabilizzare l'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione.

Convocazione esclusivamente online e senza luogo fisico

La **massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano** reputa legittima la **clausola statutaria** che consente all'organo amministrativo di disporre la **convocazione di un'assemblea utilizzando esclusivamente sistemi di audio-video conferenza**.

Inoltre, qualora lo statuto societario preveda la possibilità di intervenire all'adunanza con sistemi di audio-video conferenza, la massima conferma che lo stesso avviso di convocazione potrà non riportare un luogo fisico e di conseguenza imporre ai partecipanti la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione.

Assemblea totalitaria

Nella casistica in cui **l'assemblea si svolga in forma totalitaria sia per le S.p.A. che per le S.r.l.**, e, quindi, con la presenza di tutti i soci in proprio o per delega, **l'adunanza potrà avvenire in ogni caso attraverso strumenti di telecomunicazione, anche in assenza di**

espresse clausole statutarie che prevedano convocazioni esclusivamente online. Infatti, se la partecipazione di tutti i soci avviene attraverso strumenti di telecomunicazione, indirettamente gli stessi soci acconsentono favorevolmente a tale modalità.

Come ricordato dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, qualora il notaio partecipi all'adunanza, anche attraverso strumenti audio-video, dovrà collegarsi da un luogo compreso nell'ambito territoriale dove legittimamente opera.

Assemblea non totalitaria nelle S.p.A.

Quanto descritto dalla massima n. 200 in tema di assemblee totalitarie porta ad una riflessione più attenta e puntuale in merito alle adunanze assembleari non totalitarie nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata.

In tema di S.p.A. il comma 4 dell'art. 2370 Cod. Civ. afferma che *"Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"*.

Già nel 2017 il Comitato Notarile del Triveneto, attraverso la massima n. H.B.39 affermava che, **anche in assenza di una specifica clausola statutaria, per le società per azioni "chiuse" era possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, rispettando sempre e in concreto il principio di collegialità**.

La massima sopra citata porta ad interpretare il comma 4 dell'art. 2370 Cod. Civ. nel senso che lo statuto "può regolamentare" le sole modalità di telecomunicazione e di conseguenza, anche in assenza di apposita clausola statutaria, i soci possono intervenire attraverso mezzi di audio-video conferenza e non già nel senso che lo statuto possa o meno prevedere tale modalità, da ritenersi in ogni caso percorribile.

Assemblea non totalitaria nelle S.r.l.

Ad oggi, nel caso di S.r.l., non sembra possibile applicare pacificamente per analogia quanto già affermato per le assemblee non totalitarie in caso di S.p.A.

L'art. 2479-bis Cod. Civ. norma l'assemblea dei soci, ma nulla viene detto in merito alla possibilità di intervento



attraverso mezzi di telecomunicazione nel solco dell'intendimento del legislatore di lasciare massima libertà negoziale ai soci in fase di definizione delle norme di funzionamento della società (vale a dire statuto). Anche le massime fin qui citate non riportano indicazioni puntuali per le società a responsabilità limitata. Di conseguenza in caso di adunanze assembleari non totalitarie sarà sempre opportuno verificare previamente quanto stabilito dallo statuto societario, soprattutto in presenza di clausole contrarie o limitanti l'intervento con mezzi audio video e/o in caso di compagine sociale allargata e diversificata.

Compresenza nello stesso luogo di presidente e segretario

Nel caso in lo statuto sociale preveda espressamente la **presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione** o comunque nel medesimo luogo, la sopracitata massima n. 187 conferma la possibilità di svolgere riunioni interamente a distanza, prevedendo

la **verbalizzazione differita delle adunanze svolte totalmente online.**

Di conseguenza presidente e segretario potranno essere anch'essi collegati in audio-video conferenza in luoghi differenti e successivamente redigere il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbalizzazione in forma pubblica.

Riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

La massima n. 200 applica in maniera sistematica ed analogica agli altri organi collegiali quanto definito per l'assemblea dei soci, **anche senza un'apposita clausola statutaria** che preveda espressamente la **possibilità di convocare gli organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione.** Come definito anche dalla massima n. 187 gli amministratori e i sindaci non sono titolari di un diritto ma esercitano una funzione di potere-dovere a seconda dei diversi possibili ruoli.

Il periodo pandemico appena trascorso ha stimolato gli addetti ai lavori a riflettere e proporre di adottare in maniera definitiva le deroghe introdotte con il D.L. 18/2020 che tanto e bene hanno agevolato l'operato delle adunanze sociali, codificando tali condotte attraverso apposite clausole sociali e prassi di comportamento.

Tenuto conto del continuo miglioramento tecnologico, il legislatore sarà tenuto ad adeguare il sistema normativo al fine di consentire a tutte le società la possibilità di utilizzare in maniera libera e dinamica qualunque strumento di telecomunicazione, **garantendo sempre e comunque l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza lesione o compressione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci.**

